

BASILEA III

NOTE DI SINTESI

1. LE PRINCIPALI CRITICITÀ DI BASILEA II ALLA LUCE DELLA CRISI FINANZIARIA DEL 2007-2009

La recente crisi finanziaria ha reso evidenti non solo rilevanti fattori di fragilità sistemica insiti nella struttura, nella composizione e nei modi di operare dei sistemi finanziari (mercati e intermediari), ma anche alcune importanti criticità dell'impianto regolamentare di Basilea.

Il Comitato di Basilea per la Vigilanza Bancaria (Basel Committee on Banking Supervision, BCBS), con le nuove regole sull'adeguatezza patrimoniale e di liquidità emanate il 16 dicembre 2010 (*Basel III – A global regulatory framework for more resilient banks and banking systems*, December 2010, rev June 2011), ha inteso correggere alcuni fra i principali difetti della regolamentazione prudenziale messi in evidenza dalla crisi.

Basilea III non solo rende più severa la disciplina del capitale dettata da Basilea II, ma introduce anche regole nuove, fra cui le principali sono quelle sui requisiti di liquidità e sul leverage.

- **Capitale delle banche**

La severità della crisi finanziaria è imputabile in larga misura al fatto che in molti paesi le banche avevano assunto rischi eccessivi senza un proporzionale incremento del **livello** di capitalizzazione. A questo si deve aggiungere che il capitale era in larga misura di **qualità** insufficiente dal punto di vista della capacità di assorbimento delle perdite.

- **Misura e copertura dei rischi (ponderazioni)**

I criteri di calcolo dei coefficienti di ponderazione definiti da Basilea II sottovalutano i rischi degli impieghi di natura finanziaria (esposizioni del *trading book*, ivi comprese quelle derivanti dalle cartolarizzazioni, soggetti sia a rischi di mercato sia a rischi di controparte). Il trattamento privilegiato delle attività finanziarie, in termini di assorbimento di capitale, è basato sull'ipotesi che i mercati in cui sono trattate queste attività siano costantemente liquidi ed efficienti. La fragilità di questa ipotesi è stata dimostrata dalla crisi: un'aliquota rilevante delle perdite subite dalle banche e dagli altri intermediari è derivata proprio dalle attività di mercato. Anche molte delle poste fuori bilancio hanno per Basilea II una ponderazione insufficiente, che non tiene conto del rischio di "reintermediazione" delle esposizioni fuori bilancio, ossia del rischio che queste operazioni si trasformino in attivi per cassa di bassa qualità in situazioni di stress dei mercati, com'è avvenuto per gli impegni a concedere liquidità ai veicoli (SPV) nei processi di cartolarizzazione¹. Le distorsioni derivanti dalla minore ponderazione attribuita alle attività finanziarie sono state principalmente due: in primo luogo, è stato incentivato lo spostamento dell'intermediazione bancaria verso l'attività di mercato, con il contestuale rafforzamento dello *shadow banking system* ("sistema bancario ombra"²), ossia istituzioni finanziarie non (o poco)

¹ E' molto frequente che la banca originante accordi al veicolo (acquirente dei crediti cartolarizzati ed emittente degli ABS) linee di credito (*liquidity facilities*) che hanno una duplice finalità: migliorare il giudizio sul merito creditizio delle emissioni (*credit enhancement*); fornire al veicolo un vero e proprio supporto creditizio da utilizzare quando le scadenze dei pagamenti sugli ABS non coincidano con i flussi finanziari (per interessi e rimborsi di capitale) prodotti dal portafoglio cartolarizzato. In pratica le due finalità tendono spesso a sommarsi: infatti, qualora il veicolo abbia difficoltà a collocare i titoli, utilizza le linee di credito dell'originante, ritrasferendo a carico della banca i rischi del portafoglio ceduto. Basilea II sottovalutava questo "rischio di re intermediazione", prevedendo per le linee di credito con finalità di *credit enhancement* e con scadenza breve fattori di conversione (coefficienti di equivalente creditizio) molto bassi (20%).

² Lo *shadow banking system* è costituito da istituzioni finanziarie che, pur svolgendo funzioni simili a quelle delle banche – in particolare, la trasformazione del rischio e delle scadenze – non sono assoggettate a una regolamentazione prudenziale altrettanto severa (condizione che crea spazi per arbitraggi regolamentari).

regolamentate, sulle quali le banche hanno trasferito parte della loro operatività (un esempio sono i processi di cartolarizzazione, specie di tipo sintetico); in secondo luogo, sono stati discriminati dal punto di vista regolamentare i prestiti alle imprese.

- **Liquidità**

Durante gli anni precedenti la crisi, molte banche si erano abituate a operare con uno sbilancio di scadenze e di valute molto consistente e con margini ridotti di disponibilità liquide, confidando nella costante possibilità di approvvigionarsi di liquidità sul mercato facilmente e a costi contenuti. All’esplosione della crisi, per effetto della perdita di fiducia nella liquidità delle banche, l’offerta di risorse liquide delle controparti di mercato si è ridotta drasticamente, generando severi problemi di *funding* e obbligando le banche centrali ad erogare volumi consistenti di credito di emergenza.

- **Profili macroprudenziali**

Uno dei principali limiti del modello di regolamentazione prudenziale di Basilea è l’ottica microprudenziale, come se garantire la solvibilità della **singola banca** equivallesse a garantire la stabilità del **sistema bancario** come aggregato. La crisi ha dimostrato che un approccio solo microprudenziale lasciava spazio al generarsi di fattori d’instabilità a livello sistemico. I principali fattori di rischio sistemico non adeguatamente coperti da Basilea II sono: la **prociclicità**³, ossia la tendenza delle banche, proprio per effetto della regolamentazione del capitale, a comportarsi in modo da amplificare le fasi cicliche dell’economia; la **interconnessione**, ossia la concentrazione di rischi all’interno di settori del sistema finanziario (banche e altri intermediari, come le società di assicurazione) fra loro legati da contratti di scambio e di copertura dei rischi⁴; i fenomeni di **azzardo morale** originati da banche divenute di dimensioni troppo grandi - e troppo interconnesse fra di loro - per essere lasciate fallire. La rilevanza sistemica delle banche implica che, in caso di crisi, il loro fallimento deve essere evitato con interventi a carico dei bilanci pubblici. L’effetto è di trasferire dagli azionisti ai contribuenti i costi dei salvataggi delle banche *too big and too interconnected to fail*.

2. BASILEA III – LE PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELLA RIFORMA

Obiettivi principali di Basilea III sono rafforzare la regolamentazione microprudenziale delle banche e ridurre i rischi sistemici, con meccanismi di controllo macroprudenziale.

Tav. I

OBIETTIVI SPECIFICI	STRUMENTI
1. Accrescere la quantità del capitale	Nuove soglie minime del Primo Pilastro
2. Migliorare la qualità del capitale	Ricomposizione del capitale a favore del Common Equity (CET1); adozione di criteri più stringenti per la computabilità degli strumenti

Istituzioni tipiche dello *shadow banking system* sono i fondi monetari (*money market funds*), gli *hedge funds* e i veicoli delle cartolarizzazioni strutturate.

³ Basilea II aveva in realtà già previsto una serie di presidi contro l’eccessiva ciclicità dei requisiti patrimoniali minimi, fa cui l’obbligo di utilizzare serie storiche di lungo periodo per stimare PDe l’introduzione di stime della LGD in condizioni economiche avverse (la cosiddetta *downturn LGD*).

⁴ Un esempio di interconnessione che è divenuto famoso è la storia del salvataggio della American International Group (AIG). Alla fine di giugno del 2008, AIG deteneva un’esposizione pari a circa metà di un trillione di dollari come venditore di protezione mediante *credit default swaps* (contratti che garantiscono l’acquirente di protezione contro il default o la ristrutturazione di obbligazioni). Tale esposizione comportava una ingente concentrazione di rischio di credito presso un unico intermediario che non aveva le risorse di capitale per far fronte alle potenziali perdite. Quando scoppiò la crisi, dopo il fallimento di Lehman, AIG subì perdite ingenti e fu oggetto di salvataggio da parte del governo USA, per evitare che la sua insolvenza si trasmettesse a tutti gli intermediari ai quali aveva venduto protezione.

	ibridi nel patrimonio di vigilanza; armonizzazione a livello internazionale delle deduzioni.
3. Riduzione della prociclicità	<p>Il capitale deve essere in eccesso rispetto ai minimi (“buffer di conservazione del capitale”), pena vincoli da parte della Vigilanza alla distribuzione dei dividendi e/o al pagamento di bonus ai dipendenti.</p> <p>Nei periodi di espansione eccessiva del credito all’economia, alle banche può essere richiesto un addizionale “buffer anticiclico”.</p> <p>Verranno promossi accantonamenti anticiclici (<i>forward looking</i>) per la copertura delle perdite attese su crediti. Questo richiede un cambiamento dei principi contabili internazionali (IFRS) che oggi ammettono le svalutazioni su crediti solo a copertura di perdite già verificatesi (<i>incurred losses</i>), in un’ottica <i>backward looking</i>.</p>
4. Aumento della copertura dei rischi (RW)	Aumento dei requisiti patrimoniali per il rischio di mercato e il rischio di controparte, per le cartolarizzazioni e per le operazioni fuori bilancio. Eliminazione o riduzione della discriminazione a sfavore dei prestiti.
5. Integrazione dei coefficienti basati sul rischio con un indice di leva finanziaria (<i>leverage ratio</i>)	Misura massima del 3% di leva finanziaria, calcolata come rapporto fra il <i>Tier I</i> e l' <i>attivo non ponderato, comprensivo delle poste fuori bilancio</i> . Il <i>leverage ratio</i> verrà incluso nelle regole del Primo Pilastro dal 2018.
6. Requisiti a fronte del rischio di liquidità e del <i>mismatching</i> di scadenze	Introduzione di due regole quantitative sulla liquidità: 1) un indicatore di breve termine, <i>liquidity coverage ratio</i> (LCR); 2) un indicatore strutturale, <i>net stable funding ratio</i> (NSFR).
7. Contenimento del rischio sistemico e del grado di interconnessione	<p>Le banche che siano state classificate di rilevanza sistemica (G-SIBs, <i>Global systemically important banks</i>) in base a una serie di indicatori quantitativi dovranno avere una capacità di assorbimento delle perdite maggiore dei requisiti minimi. A tale scopo sono previste diverse misure, che prevedono per le G-SIBs: a) requisiti addizionali di capitale crescenti con la rilevanza sistemica della banca, dall’1% al 2,5% (elevabile fino al 3,5% se la banca aumentasse ulteriormente la sua rilevanza sistemica); b) la possibilità di utilizzare strumenti di debito che si convertono in azioni al verificarsi di specifici eventi, ad esempio se il capitale scende sotto a una certa soglia (<i>capitale contingente</i>); c) la partecipazione alle perdite di alcune categorie di obbligazionisti (<i>bail-in</i>).</p> <p>Per ridurre il rischio di controparte sono previsti incentivi patrimoniali affinché le banche si avvalgano di controparti centrali (CCP) per i derivati OTC.</p>

3. REQUISITI PATRIMONIALI E BUFFER

Il rafforzamento patrimoniale delle banche è perseguito da Basilea III mediante interventi volti a migliorare la **qualità** e ad aumentare la **quantità** del capitale.

Gli interventi previsti da Basilea III sulla **qualità** del capitale riguardano in particolare:

- La ricomposizione del patrimonio di vigilanza a favore delle azioni ordinarie e delle riserve di utili.
- L'armonizzazione delle deduzioni.
- L'adozione di criteri più stringenti per la computabilità degli altri strumenti di capitale.⁵

Con riferimento alla **quantità** del capitale, Basilea III stabilisce, in primo luogo, **requisiti minimi più elevati per il capitale di qualità primaria** (CET1 e Tier I) di quelli previsti da Basilea II. In secondo luogo, prescrive alle banche di dotarsi di risorse patrimoniali **in eccesso rispetto ai minimi (buffer addizionali)**. I buffer previsti da Basilea III sono riserve precauzionali di capitale che le banche dovrebbero costituire quando la congiuntura è favorevole e il prezzo del capitale è basso, per attingervi quando la congiuntura è sfavorevole e il prezzo del capitale è alto. Hanno quindi la funzione di limitare la prociclicità. Se una banca non dispone dei buffer di capitale nella misura richiesta da Basilea III può continuare ad operare, ma è assoggettata a limiti nella distribuzione degli utili.

Con riferimento alla qualità del capitale, Basilea III prevede una più netta differenziazione fra le caratteristiche e le funzioni degli strumenti del Tier I e quelli del Tier II: i primi devono avere piena capacità di assorbimento delle perdite in condizioni di continuità d'impresa (*on a going concern*); i secondi devono coprire le perdite in condizioni di crisi (*on a gone concern*).

3. I - Elementi costitutivi del patrimonio di vigilanza minimo secondo Basilea III

Il patrimonio di vigilanza minimo complessivo, secondo Basilea III, sarà composto dalla somma di:

1. Il **Patrimonio di Base (Tier 1)** in grado di assorbire le perdite in condizioni di continuità d'impresa (*going concern*).
Il Tier I minimo dovrà essere almeno pari al 6% dell'attivo di rischio ponderato, ripartito in due componenti:
 - a) **Patrimonio di qualità primaria (Common Equity Tier I, CET1)**, che dovrà essere almeno pari al 4,5% dell'attivo di rischio ponderato;
 - b) **Tier I aggiuntivo (additional going concern capital)**.
2. Il **Patrimonio Supplementare (Tier 2)**, in grado di assorbire le perdite in caso di liquidazione (capitale *gone concern*).

Il **patrimonio di vigilanza totale** (Tier I + Tier II) deve essere pari ad almeno l'8% dell'attivo di rischio ponderato.

⁵ La composizione del patrimonio di vigilanza prevista da Basilea II era sostanzialmente analoga a quella introdotta dal primo Accordo sul Capitale (Basilea I) del 1988. I cambiamenti introdotti a livello europeo dopo la crisi, con la riforma dettata dalle Direttive del 2009 (CRD II), anticipano in larga misura gli interventi sulla qualità del capitale proposti dal Comitato di Basilea nel 2009 e recepiti nel documento finale approvato nel 2010, noto come Basilea III.

Limiti e soglie minime del Patrimonio di Vigilanza secondo Basilea III

Tav. 2 (% RWA)⁶

	CET1	Tier I	Patrimonio Totale
Minimo <i>(Minimo con Basilea II)</i>	4,5 <i>(2,0)</i>	6,0 <i>(4,0)</i>	8,0 <i>(8,0)</i>

3. I.1 - Common Equity Tier I – CET1

Nella regolamentazione di Basilea III, il CET1 costituisce la componente principale del patrimonio di vigilanza. Esso è composto principalmente da:

- Strumenti emessi direttamente dalla banca, che soddisfano i criteri per la classificazione come azioni ordinarie secondo la regolamentazione;
- Sovrapprezzo azioni degli strumenti ammessi nel CET1
- Utili portati a nuovo
- Riserve di rivalutazione e altre riserve palesi;

Da questi elementi si sottraggono le deduzioni definite dalla regolamentazione⁷, che, a differenza di quanto previsto da Basilea II, si applicano in prevalenza al CET1 e non all'intero patrimonio di vigilanza.

Criteri per l'ammissibilità degli strumenti di capitale nel CET1

Basilea III definisce regole particolarmente stringenti, che in parte sono state già anticipate dalla normativa europea introdotta in Italia nel 2010. Gli strumenti di riferimento sono le azioni ordinarie, ed è confermata l'esclusione dal CET1 di tutte le categorie di *preference shares* (tra cui, le azioni privilegiate e le azioni di risparmio della normativa italiana):

- Permanenza illimitata dei fondi direttamente a disposizione dell'emittente: nessuna scadenza predefinita, nessuna aspettativa di rimborso anticipato.
- E' considerato come capitale proprio (e non come passività) dalle norme contabili internazionali e ai fini della determinazione dell'insolvenza.
- Massima subordinazione in caso di liquidazione.
- Massima flessibilità nel pagamento dei dividendi. Il pagamento dei dividendi non può essere commisurato al valore nominale delle azioni, non deve essere obbligatorio, né privilegiato, né cumulativo. Il mancato pagamento dei dividendi non rappresenta mai un evento d'insolvenza. Non deve essere previsto un tetto massimo di remunerazione (*cap*), salvo il limite derivante dalle riserve distribuibili.
- Il pagamento dei dividendi avviene solo dopo che la banca ha pagato gli interessi su tutti gli strumenti meno subordinati.
- Gli strumenti del CET1 sono i primi ad assorbire le perdite *on a going concern*. Le perdite sono portate in deduzione di ogni strumento in misura proporzionale.

⁶ RWA corrisponde in realtà all'ARP secondo Basilea II, ossia all'attivo di rischio ponderato (comprensivo quindi del rischio di mercato e del rischio operativo).

⁷ Cfr. ultra, par.3. I.5

3.1.2 Tier I addizionale

E' composto da strumenti patrimoniali che, pur non avendo i requisiti per essere ammessi nel CET1, hanno comunque piena capacità di **assorbimento delle perdite on a going concern**.

Criteri per l'ammissibilità di uno strumento nel Tier I addizionale:

- E' subordinato ai depositanti, ai creditori non assicurati e al debito subordinato della banca.
- E' perpetuo, ossia non ha una data di scadenza e non prevede clausole di *step-up* o altri incentivi di rimborso anticipato: gli strumenti innovativi di capitale non saranno più ammessi nel patrimonio di base
- Può essere rimborsato su iniziativa dell'emittente, non prima del 5° anno dall'emissione, e a condizione che il rimborso sia autorizzato dalla Vigilanza. Il rimborso può essere effettuato solo se la banca dimostri che la sua dotazione patrimoniale resterà comunque ampiamente superiore ai minimi anche dopo il rimborso; oppure se lo strumento rimborsato viene sostituito con uno strumento di capitale di qualità pari o superiore, e la sostituzione di capitale è fatta a condizioni sostenibili con la capacità reddituale della banca.
- La banca emittente deve avere piena discrezionalità nel pagamento della remunerazione: il che significa che il mancato pagamento della remunerazione non costituisce un evento d'insolvenza. I dividendi/cedole devono essere pagati solo a valere sugli utili o le riserve di utili distribuibili e non devono essere soggetti a revisione periodica basata in tutto o in parte sul merito di credito dell'emittente (la remunerazione prevista non deve essere *credit sensitive*).
- Lo strumento non deve essere classificato tra le passività che superino le attività ai fini della dichiarazione d'insolvenza;
- Gli strumenti classificati come passività a fini contabili devono essere in grado di assorbire le perdite *on a going concern* mediante la conversione automatica in azioni o mediante riduzione del valore nominale (*write down*), se i requisiti di capitale scendono sotto a una soglia predefinita.

3.1.3 – Tier II

La funzione del Tier II è quella di assorbire le perdite in caso di crisi (*on a gone concern*). I criteri di ammissibilità degli strumenti nel Tier II saranno semplificati e armonizzati. Il Tier II sarà composto esclusivamente da titoli di debito che rispettano i requisiti di assorbimento delle perdite quando la banca è in liquidazione (*on a gone concern basis*). A tale scopo gli strumenti devono avere i seguenti requisiti:

- Subordinazione rispetto ai depositi e ai crediti non garantiti.
- Scadenza contrattuale minima non inferiore a 5 anni; assenza di clausole di *step-up* o di altri incentivi al rimborso anticipato.
- Possono essere richiamati o rimborsati solo su iniziativa dell'emittente, non prima di 5 anni dall'emissione e solo con preventiva approvazione dell'Autorità di vigilanza. Il rimborso può avvenire solo se lo strumento rimborsato è sostituito con capitale di qualità pari o superiore a condizioni sostenibili con la redditività dell'emittente; oppure, se la banca può dimostrare all'Autorità di vigilanza che, dopo il rimborso, la sua dotazione patrimoniale resterà ampiamente superiore ai requisiti patrimoniali minimi.
- Gli strumenti non devono avere una remunerazione *credit sensitive*, ossia soggetta a revisione periodica in funzione del merito creditizio dell'emittente.

Saranno inoltre compresi nel Tier II (come previsto da Basilea II):

a) Per le banche che adottano il metodo standardizzato: gli accantonamenti generici per perdite su crediti future, non quantificabili nel presente⁸, fino a un massimo di 1,25% dell'attivo di rischio ponderato.

b) Per le banche che adottano il metodo IRB: l'eccedenza degli accantonamenti rispetto alle perdite attese, fino a un massimo pari allo 0,6% di RWA (rischio di credito) calcolato secondo il metodo IRB.

3.1.4 - Tier III: sarà eliminato

3.1.5 – Deduzioni (Aggiustamenti regolamentari)

A differenza di quanto previsto da Basilea II, le deduzioni si applicheranno principalmente sul CET1, che, calcolato al netto di tali deduzioni, si approssima al capitale netto tangibile (*tangible capital*).⁹

Fra le deduzioni al CET1 le principali sono:

1) **Avviamento e attività immateriali.**

2) **Attività per imposte anticipate (*deferred tax assets*, DTA):** corrispondono a imposte recuperabili in futuro per effetto:

a) **di differenze di natura temporanea fra il reddito fiscale e il reddito civilistico**¹⁰:

b) **di perdite portate a nuovo**, ossia non sottratte dall'imponibile dell'anno, ma rinviate a esercizi successivi, nell'ipotesi che in futuro si generino profitti tassabili.

Le DTA di natura temporanea (a) sono sottratte per il 90% dal CET1; ai fini del calcolo di RWA, il residuo 10% costituisce un credito il cui coefficiente di ponderazione è pari a quello del Paese di origine della banca. Le DTA per perdite portate a nuovo (b) sono invece attività che hanno un valore solo se la banca registrerà utili tassabili in futuro e che quindi sono destinate ad annullarsi nell'ipotesi di crisi: per questo sono detratte integralmente dal CET1.

3) **Interessi di Minoranza (*Minorities interests*):** il capitale detenuto da terzi (quote di minoranza) di una sussidiaria integralmente consolidata in un gruppo bancario assorbe le perdite della sussidiaria stessa, ma non quelle che si verificano in altre parti del gruppo. Dato che gli interessi di minoranza non hanno una piena capacità di assorbimento delle perdite, sono ammessi solo parzialmente nel computo del capitale della capogruppo. L'integrale deduzione degli interessi di minoranza avrebbe creato una discrepanza fra i rischi computati ai fini del calcolo dell'ARP (i rischi della sussidiaria sono, infatti, compresi integralmente nell'attivo consolidato) e la misura del capitale (se si deducono gli interessi di minoranza, il capitale della sussidiaria non è integralmente consolidato). Per questo, Basilea III prevede che sia inclusa nel capitale consolidato quella parte degli interessi di minoranza che copre i requisiti minimi di capitale della subordinata, escludendo le quote in eccesso.

⁸ Gli accantonamenti e le svalutazioni specifiche a fronte di un deterioramento identificato della qualità di un passivo e a copertura di passività note sono esclusi dal computo.

⁹ Si ricorda che ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali, il capitale è sempre al netto delle deduzioni previste dalla regolamentazione. Un aumento delle deduzioni comporta quindi una riduzione del capitale computabile e quindi un maggior fabbisogno di capitale per conseguire i valori desiderati (minimi regolamentari o valori superiori richiesti dall'Autorità di vigilanza o dal management) dei coefficienti di capitalizzazione.

¹⁰ Queste differenze sono molto rilevanti in Italia, dove la normativa fiscale ammette in deduzione dal reddito svalutazioni su crediti per un importo massimo pari allo 0,5% dell'esposizione complessiva. L'eventuale eccedenza è deducibile dal reddito in quote costanti sui 9 anni successivi. Le svalutazioni su crediti non ancora dedotte dal reddito imponibile sono registrate come attività per imposte anticipate: corrispondono a imposte pagate anticipatamente che saranno recuperate negli esercizi successivi.

4) **Differenza negativa** fra la consistenza (stock) delle **svalutazioni complessive** (fondi rischi su crediti) e le **perdite attese**.

5) **Investimenti in azioni proprie**

6) **Partecipazioni nel capitale di entità bancarie, finanziarie e assicurative non comprese nell'area di consolidamento**¹

a) Per le partecipazioni inferiori al 10% del capitale delle singole partecipate, si deduce l'ammontare delle partecipazioni che eccede il 10% del capitale di vigilanza della banca partecipante. I valori al sotto del 10% restano nell'attivo con ponderazione normale.

b) Per le partecipazioni superiori al 10% del capitale delle singole partecipate, si deduce l'ammontare che eccede il 15% del CET1 della partecipante. Il valore residuo della partecipazione iscritto all'attivo della partecipante è ponderato con un coefficiente del 250% (il che equivale a un assorbimento di capitale del 20% = 8%*250%).

3.II – Buffer di conservazione del capitale (Conservation Buffer)

Le banche dovranno mantenere di norma buffer di capitale eccedenti i minimi regolamentari. Qualora tali buffer siano utilizzati per coprire le perdite in situazioni di stress, dovranno poi essere ricostituiti mediante l'accantonamento a riserve di utili non distribuiti.

Il buffer di conservazione del capitale introdotto da Basilea III è pari al 2,5% di RWA ed è costituito da CET1, da detenere in aggiunta al 4,5% che rappresenta il requisito minimo¹¹. Qualora il patrimonio scenda sotto a questo livello, la banca non è tenuta a ricapitalizzarsi e può continuare la propria operatività, ma sarà assoggetta a vincoli alla distribuzione del capitale. I vincoli alla distribuzione del capitale aumentano man mano che il capitale si avvicina ai requisiti minimi (cfr. Tav. 3).

Tav. 3 - Requisiti minimi di conservazione del capitale relativi ad una singola banca

Coefficiente CET1 (in % RWA)	Coefficienti minimi di conservazione del capitale (in % degli utili)
4,5% - 5,125% (all'interno del 1 quartile del buffer)	100%
>5,125%- 5,75% (all'interno del 2 quartile del buffer)	80%
>5,75%-6,375% (all'interno del 3 quartile del buffer)	60%
>6,375%-7% (all'interno del 4 quartile del buffer)	40%
>7% (>100% del buffer)	0%

I livelli di surplus di capitale rispetto al minimo *CET1 ratio* sono divisi in quartili. Ad esempio, se, a causa di perdite, il buffer si colloca nella fascia corrispondente al terzo quartile, con un coefficiente CET1 maggiore del 5,75% ma minore del 6,375% (4,5% + 75%*2,5%), la banca dovrà accantonare a capitale il 60% dell'utile; il che significa che il tasso di pay-out, in termini di dividendi, riacquisti di azioni proprie e pagamenti di bonus discrezionali, non potrà essere superiore al 40% dell'utile. Solo quando il capitale in

¹¹ Il CET1 deve essere utilizzato in via prioritaria per soddisfare i requisiti patrimoniali minimi (inclusi quelli relativi al patrimonio di base del 6% e del patrimonio di vigilanza dell'8% se necessario), prima di poter contribuire al rispetto del *buffer* di conservazione del capitale. Ad esempio, una banca con un CET1 pari all'8% e nessun Tier I aggiuntivo né Tier II soddisferebbe i requisiti minimi, ma non avrebbe nessun *buffer* aggiuntivo: quindi sarebbe soggetta a un vincolo del 100% alla distribuzione del capitale.

eccesso rispetto ai minimi eccede il 100% del *conservation buffer* (ossia quando il coefficiente CET1 > 7%), non è prevista alcuna restrizione nella distribuzione dei profitti.

3.III – Buffer anticiclico (Countercyclical Buffer)

Questo buffer di capitale ha una finalità **macroprudenziale**, ossia quella di proteggere il sistema bancario dai rischi sistemici associati a un eccesso di offerta aggregata di credito. A differenza del buffer di conservazione che ha una funzione prociclica, ma un obiettivo tipicamente microprudenziale¹², il buffer anticiclico intende invece assicurare che il sistema bancario **come aggregato** conservi riserve di capitale in eccesso rispetto ai minimi, che permettano di mantenere l'offerta di finanziamenti all'economia anche nelle fasi congiunturali negative, durante le quali può essere necessario fronteggiare perdite su crediti particolarmente ingenti se nella fase di espansione l'offerta di credito sia stata eccessiva¹³. Questo requisito di capitale addizionale normalmente è pari a zero; sarà applicato solo quando in un determinato paese si registri un'espansione del credito giudicata anomala, alla quale potrebbero seguire, se le banche si trovano ad affrontare l'inversione del ciclo senza un'adeguata capitalizzazione, crisi di liquidità associate a fenomeni di *deleveraging* di dimensioni sistemiche. L'obiettivo di questo buffer è quindi principalmente quello di ridurre i rischi sistemici della **prociclicità** della regolamentazione del capitale.

La responsabilità di imporre a un sistema bancario l'obbligo di costituzione di buffer anticiclici, in un intervallo compreso fra zero e il 2,5% di RWA, spetta alle Autorità di vigilanza nazionali¹⁴, che decideranno se e quando prescrivere/eliminare il buffer in funzione dell'andamento del differenziale fra il valore corrente del rapporto credito/PIL e il suo trend di lungo periodo.

Il buffer anticiclico, quando applicato, opera come **un'estensione del buffer di conservazione del capitale**. L'entità dei vincoli alla distribuzione degli utili è graduata per fasce discrete (quartili) di surplus di CET1 addizionali rispetto al minimo 4,5%. Ovviamente, poiché i quartili sono calcolati con riferimento alla somma dei due buffer, i coefficienti di conservazione del capitale sono imposti per livelli di CET1 maggiori di quelli riportati nella precedente Tav. 3, in funzione del livello previsto per il buffer anticiclico.

La seguente Tav. 4 illustra i coefficienti minimi di conservazione del capitale in percentuale degli utili che una banca dovrebbe rispettare in corrispondenza ai diversi livelli del coefficiente di CET1, ipotizzando che il buffer anticiclico sia fissato nella misura massima del 2,5% (buffer di conservazione + buffer anticiclico = 5%). Se, ad esempio, la banca registra un CET1 maggiore del 7% ma inferiore all'8,25%, ossia con un surplus di capitale rispetto al minimo che si colloca all'interno del 3° quartile ($4,5\% + 75\% * 5\% = 8,25\%$), il coefficiente minimo di conservazione del capitale sarà pari al 60%. Solo quando il CET1 sia superiore al 9,5%, la banca non sarà vincolata nella distribuzione dei profitti.

¹² Il buffer di conservazione intende tutelare la solvibilità della singola banca in situazioni di stress, attenuando la prociclicità del requisito minimo di capitale.

¹³ Il collegamento fra il buffer anticiclico e l'eccesso di offerta aggregata di credito significa, secondo il BCBS, che nei singoli paesi questo requisito addizionale di capitale sarà applicato solo saltuariamente, forse non più spesso che ogni 10 o 20 anni. Più frequente potrebbe essere invece l'applicazione del *buffer*, sia pure in misura contenuta, per le maggiori banche multinazionali, perché i cicli creditizi dei diversi paesi in cui esse operano possono essere fra loro non correlati.

¹⁴ Basilea III prevede che le autorità di vigilanza nazionali, in particolari condizioni, possano imporre *buffer* anche superiori al 2,5% di RWA se ciò sia considerato necessario in relazione allo specifico contesto macroeconomico. Il *buffer* anticiclico opera a livello nazionale e si applica sia alle banche domestiche sia alle sussidiarie estere operanti nel paese.

Tav. 4 - Requisiti minimi di conservazione del capitale se la banca è soggetta ad un buffer anticiclico del 2,5%

Coefficiente CET1 (in % RWA)	Coefficienti minimi di conservazione del capitale (in % degli utili)
4,5%-5,75% (all'interno del 1 quartile del buffer totale)	100%
>5,75%-7% (all'interno del 2 quartile del buffer totale)	80%
>7%-8,25% (all'interno del 3 quartile del buffer totale)	60%
>8,25%-9,5 (all'interno del 4 quartile del buffer totale)	40%
>9,5% (>100% del buffer totale)	0%

3.IV – Calibrazione dei requisiti patrimoniali secondo Basilea III

La successiva Tav. 5 riporta in sintesi la calibrazione dello schema patrimoniale di Basilea III, con riferimento alle diverse componenti del patrimonio di vigilanza. Si distinguono i requisiti minimi dai buffer addizionali, composti solo da CET1: fra parentesi sono riportati i valori dei requisiti previsti da Basilea II. Al netto del buffer anticiclico, il livello richiesto per il patrimonio di vigilanza sarà pari al 10,5%, con un CET1 del 7%, a fronte, rispettivamente, dell'8% e del 2% previsti da Basilea II¹⁵.

Tav. 5 - Requisiti patrimoniali e *buffer* (in % di RWA)

	CET1	Tier I	Patrimonio Totale
Minimo	4,5	6,0	8,0
Buffer di conservazione	2,5		
Minimo + Buffer di conservazione	7,0	8,5	10,5
<i>(minimo con Basilea II)</i>	<i>(2,0)</i>	<i>(4,0)</i>	<i>(8,0)</i>
Buffer Anticiclico	0-2,5		

4. INDICE DI LEVA FINANZIARIA

¹⁵ Il mero confronto con i requisiti di Basilea II sottostima molto la misura con cui le banche dovranno incrementare il loro patrimonio. La nuova più restrittiva definizione di capitale in pratica dimezza la quantità di patrimonio attuale che può essere utilizzata per soddisfare i nuovi requisiti. E' stato calcolato che, secondo i nuovi standard sulla qualità del capitale previsti da Basilea III, il requisito vigente di CET1 sarebbe in realtà più vicino all'1%. Pertanto il capitale aggiuntivo che le banche saranno tenute ad accumulare è molto maggiore di quanto potrebbe sembrare a prima vista.

Basilea III, oltre ai requisiti di capitale ponderati per il rischio, introduce un **indicatore minimo di leva finanziaria** (*leverage ratio*) non aggiustato per il rischio pari al **3%**.

$$\frac{\textit{Tier I}}{\textit{Impieghi non ponderati} + \textit{Attività fuori bilancio} * 100\%} \geq 3\%$$

L'obiettivo è di porre un limite alla crescita del leverage dei sistemi bancari e, nello stesso tempo, di introdurre una sorta di protezione contro il "rischio di modello", ossia che i metodi usati per la stima dei coefficienti di ponderazione sottostimino i rischi effettivi e quindi il fabbisogno di capitale. Ai fini del calcolo del denominatore del *leverage ratio*, si terrà conto dell'esposizione totale, comprensiva delle **attività fuori bilancio**, alle quali si applica un fattore di conversione (*credit conversion factor CCF*) uniforme pari al 100%. Allo stato attuale, le regole di calcolo dell'indice di leva finanziaria non sono ancora del tutto definite, soprattutto per la difficoltà di conciliare i diversi metodi di contabilizzazione dei derivati applicati in Europa e negli Stati Uniti.

5. INDICATORI DI LIQUIDITÀ

I requisiti quantitativi minimi di liquidità intendono conseguire due obiettivi complementari. Il primo è di promuovere la resilienza di breve periodo, assicurando che le banche dispongano di risorse sufficienti a superare situazioni di grave tensione di liquidità di durata limitata (un mese). A tal fine è stato definito il **Liquidity Coverage Ratio (LCR)**. Il secondo obiettivo è quello di promuovere la resilienza strutturale delle banche al rischio di liquidità, incentivandole a finanziare l'attivo con fonti di provvista stabili, minimizzando i rischi della trasformazione delle scadenze. L'indicatore di liquidità strutturale, il **Net Stable Funding ratio (NSFR)**, ha un orizzonte di un anno e intende garantire l'equilibrio per scadenze dell'intermediazione. Gli indicatori si basano su parametri di rischio prudenziali, armonizzati a livello internazionale. Alcuni parametri contengono, però, elementi che saranno definiti discrezionalmente dalle Autorità di vigilanza nazionali, per tener conto delle caratteristiche specifiche dei diversi sistemi finanziari.

5.1 – Indicatore di breve termine (Liquidity Coverage Ratio LCR)

$$\frac{\textit{Consistenza di attività liquide di elevata qualità}}{\textit{Deflussi di cassa previsti nei prossimi 30 giorni}} \geq 100\%$$

Alle banche sarà richiesto di detenere stabilmente (in ogni tempo t) uno **stock di attivi liquidi di alta qualità** sufficiente a resistere a **30 giorni di deflussi di tesoreria in situazioni di stress sia idiosincratice sia delle condizioni di mercato**. Lo scenario utilizzato per la stima deve tener conto, ad esempio, di prelievi in proporzioni elevate della raccolta da clientela, dell'eventualità che peggiori la capacità di raccolta sul mercato *wholesale*, di un utilizzo più elevato di quello normale delle linee di credito da parte della clientela affidata, dei deflussi di cassa che potrebbero originare da un deterioramento del *rating* della banca, della possibilità che la banca si trovi nella necessità di rimborsare propri debiti per mitigare il rischio di reputazione.

Le **attività** ammesse a formare il numeratore dell'indice devono essere dotate di liquidità anche in condizioni di stress e virtualmente ammissibili come garanzie da parte delle banche centrali. Devono essere strumenti non vincolati e facilmente liquidabili: quindi con

basso rischio di credito e di mercato¹⁶, di semplice valutazione (questo esclude i prodotti sintetici o esotici), caratterizzati da bassa correlazione con le condizioni di stress di liquidità¹⁷, quotati e scambiati su mercati efficienti.¹⁸

Tanto maggiore è il rischio di liquidità, quantificato al denominatore, tanto maggiore deve essere lo stock di attività liquide (a rendimento relativamente basso, quindi con elevato costo opportunità) detenute a copertura dello stesso.

5.2 – Indicatore strutturale (Net Stable funding ratio NSFR)

$$\frac{\text{Ammontare disponibile di raccolta stabile}}{\text{Ammontare richiesto di raccolta stabile}} > 100\%$$

Obiettivo dell'indicatore è di imporre alle banche un bilanciamento fra le fonti (numeratore) e gli impieghi (denominatore) di risorse stabili, al fine di minimizzare il gap di scadenze fra attivo e passivo.

La **raccolta stabile disponibile** (numeratore) corrisponde a quella parte di **finanziamenti a titolo di capitale e di debito di cui si prevede di poter disporre in un orizzonte temporale di un anno in condizioni di stress** (situazioni derivanti, ad esempio, da significative riduzioni nella redditività o nella solvibilità della banca per il peggioramento dei rischi di credito, di mercato o operativi; o dal possibile *downgrading* del debito emesso dalla banca). Ad ogni componente del passivo è attribuito un **fattore di disponibilità nel lungo termine**, pari, ad esempio, al 100% per il capitale e le passività con scadenza maggiore di un anno; al 90% per depositi al dettaglio a vista o con scadenza inferiore ad un anno; allo 0% per la raccolta interbancaria.

L'ammontare necessario di raccolta stabile (denominatore) è una stima del fabbisogno di finanziamenti stabili, che dipende dalla dimensione delle **attività e degli impegni fuori bilancio, ponderati in base al grado di liquidità** (mediante fattori definiti "*required stable funding*", RSF). Un attivo con grado di liquidità elevato è più facilmente utilizzabile come fonte di risorse monetarie in condizioni di stress (es. utilizzo come garanzia di operazioni di rifinanziamento) e quindi riceverà un coefficiente di ponderazione RSF inferiore rispetto a quello assegnato alle attività meno liquide, che richiedono un finanziamento più stabile. I fattori RSF sono parametri definiti dal Comitato di Basilea che approssimano, per ogni tipologia di attivi, la quota che si ritiene non potrebbe essere monetizzata mediante la vendita o l'impiego come garanzia in condizioni protratte di tensione di liquidità (1 anno), e che quindi deve essere coperta con raccolta stabile.

¹⁶ Quindi: attività finanziarie a bassa *duration*, bassa volatilità, basso rischio d'inflazione e denominate in una valuta con basso rischio di cambio.

¹⁷ Questo esclude i titoli emessi dalla stessa banca, che diventano poco liquidi in condizioni di tensione di liquidità.

¹⁸ Il Comitato di Basilea definisce due classi di assets ammissibili come "attività liquide di elevata qualità". La prima classe comprende strumenti ammessi senza limite al valore di mercato, non soggetti ad *haircut*: ad esempio, la cassa, le riserve mobilizzabili presso banche centrali, titoli negoziabili garantiti da governi e banche centrali con *rating* che comporta una ponderazione dello 0% secondo Basilea II o, se il rating è inferiore, emessi nella valuta nazionale in cui la banca ha assunto il rischio di liquidità. La seconda classe comprende strumenti di minore qualità, ammessi fino al 40% dello stock complessivo e soggetti ad un *haircut* sul valore di mercato non inferiore al 15%. Rientrano in questa categoria i titoli pubblici con coefficiente di ponderazione pari al 20% secondo Basilea II, scambiati su mercati larghi e caratterizzati da elevata liquidità, e le obbligazioni societarie e i *covered bonds* (non emessi dalla stessa banca), con sottostante il cui *rating* è almeno pari a AA- (se IRB, la PD deve essere corrispondente a quella associata al rating AA-, ossia inferiore all'1% ad un anno).

6. AUMENTO DELLA COPERTURA DEI RISCHI - RISCHIO DI MERCATO E RISCHIO DI CONTROPARTE

Come risposta immediata alla crisi, il Comitato di Basilea già nel luglio 2009 decise un incremento rilevante dei requisiti patrimoniali per il **rischio di mercato**, con l'obiettivo di rimuovere gli incentivi agli arbitraggi regolamentari fra *banking* e *trading book*. Le nuove regole, note come **Basilea II.5**, sono entrate in vigore dalla fine del 2011¹⁹. Il fabbisogno di capitale per il rischio di mercato è stato incrementato di tre/quattro volte rispetto a quello richiesto dalla versione originaria di Basilea II.

Basilea III aggiunge a quanto già previsto da Basilea II.5 un aumento dei requisiti patrimoniali per il **rischio di controparte originato dai derivati OTC**²⁰: a tale scopo le soluzioni adottate sono, in particolare:

a) Aumento del **coefficiente di correlazione**: per il calcolo delle perdite inattese su esposizioni nei confronti d'**intermediari finanziari di dimensioni sistemiche**²¹, il coefficiente di correlazione viene aumentato applicando un moltiplicatore di 1,25 ai valori correnti (che quindi passano da 12-24% a 15-30%).

b) La stima mediante modelli interni del **costo di sostituzione dei contratti** (Expected Positive Exposition, EPE) - che corrisponde alla misura dell'EAD per il rischio di credito dei derivati OTC - deve tener conto della potenziale volatilità e illiquidità dei mercati in condizioni di stress (calcolo dello *stressed VAR*).

c) Introduzione nel Primo Pilastro di uno specifico requisito patrimoniale a copertura di potenziali perdite dovute alle variazioni dei prezzi di mercato causate dal deterioramento del merito di credito delle controparti (**rischio di rettifiche di valore della componente creditizia dei contratti derivati**, *credit valuation adjustment, CVA*).²²

Per fronteggiare il rischio sistemico derivante dall'interconnessione fra banche e altre istituzioni finanziarie tramite i mercati dei derivati, il Comitato introduce una serie di incentivi a trasferire le esposizioni in derivati verso le **Controparti Centrali** (*Central Counterparties, CCP*)²³ caratterizzate da robusti standard patrimoniali ed operativi. Il nuovo trattamento del rischio di controparte entrerà in vigore l'1 gennaio 2013: non è quindi prevista una fase transitoria.

¹⁹ Si usa definire Basilea II.5 l'insieme delle modifiche introdotte dal BCBS al trattamento prudenziale del rischio di mercato e delle cartolarizzazioni, contenute nel documento *Enhancement to the Basel II framework* del luglio 2009. Le nuove regole sono state recepite dall'Unione Europea con la Direttiva 2010/76/EU del 24 novembre 2010 (CRD3). Per l'Italia, le norme di applicazione sono state emanate dalla Banca d'Italia, con entrata in vigore il 31 dicembre 2011.

²⁰ Il rischio di credito di controparte è il rischio che una controparte di un contratto finanziario diventi inadempiente prima della scadenza del contratto. Sono esposti al rischio di controparte i contratti derivati scambiati bilateralmente su mercati non regolamentati (derivati *over-the-counter, OTC*) che "non beneficiano di meccanismi di riduzione del rischio di credito basati su una cassa di compensazione e sul versamento di margini di garanzia commisurati alla volatilità dell'attività sottostante". (Cfr. Resti e Sironi (2008), *Rischio e valore nelle banche*, pp. 573 ss.).

²¹ Sono considerati intermediari finanziari di dimensioni sistemiche le banche, i brokers/dealers, e le società di assicurazioni con attività non inferiori a 25 miliardi di dollari, nonché tutti gli hedge funds.

²² Basilea II contempla il rischio di insolvenza della controparte, ma non quello di CVA che, durante la crisi finanziaria, ha causato alle banche perdite maggiori rispetto a quelle relative ai casi di vero e proprio default.

²³ Le Controparti Centrali (CCP) sono istituzioni giuridicamente indipendenti che si interpongono fra compratore e venditore di un contratto derivato. Quando un derivato è negoziato mediante una CCP, il contratto originario è sostituito da due contratti: fra la CCP e ciascuno dei due contraenti. A questo punto, venditore e compratore non sono più controparti uno dell'altro: il ruolo di controparte per ciascuno dei due è assunto dalla CCP. Questo comporta tre principali vantaggi. In primo luogo, migliora la gestione del rischio di controparte. In secondo luogo, la CCP è in grado di svolgere una compensazione multilaterale delle esposizioni e dei pagamenti. In terzo luogo, migliora la trasparenza, consentendo alle autorità di regolazione dei mercati e agli investitori di disporre di informazioni sui prezzi e le quantità dei contratti.

7. TRANSIZIONE A BASILEA III – FASI DI APPLICAZIONE

La nuova regolamentazione comporterà per le banche, specie per le maggiori, un impegno rilevante in termini di maggiore capitalizzazione e importanti ristrutturazioni della loro operatività, necessarie per ridurre la attuale elevata trasformazione delle scadenze.

Il Comitato di Basilea ha valutato il rischio che il settore bancario, per rispettare i maggiori requisiti patrimoniali e di liquidità, potesse reagire con processi di *deleveraging*, ossia riducendo gli impieghi e in particolare i finanziamenti all'economia. Per questo, tenuto anche conto dell'attuale recessione in atto e della bassa redditività del patrimonio delle banche²⁴, Basilea III prevede una lunga fase transitoria, con inizio graduale dal 2013 e completamento entro il 2019²⁵. Tuttavia, già oggi i mercati stanno esprimendo valutazioni sulle banche (attraverso i prezzi delle azioni, i *rating* attribuiti ai titoli di debito, gli *spread* sui CDS) tenendo conto della loro adeguatezza patrimoniale in base alle nuove regole, e penalizzando le banche caratterizzate da significativi fabbisogni di capitale addizionale per rispettare gli standard di Basilea III. Per parte loro, molte Autorità di vigilanza (tra cui quelle europee) hanno già imposto requisiti patrimoniali più stringenti rispetto ai minimi di Basilea III.²⁶

7.1 - Fase di transizione per i nuovi requisiti di capitale e di liquidità

Tav. 6

COMPONENTI	COEFFICIENTI		PERIODO DI TRANSIZIONE (1° gennaio degli anni indicati)
	BASILEA II	BASILEA III	
Patrimonio di vigilanza totale ²⁷ (compreso il buffer di conservazione)	8%	10,5%	2016-2019*
Tier I	4%	8,5%	2013-2019*
Buffer di conservazione	Non previsto	2,5%	2016-2019*
CET1 (compreso il buffer di conservazione)	2%	7%	2013-2019*
Leverage ratio	Non previsto	3%	2013 (inizia periodo di osservazione); 2018: migrazione nel I Pilastro
Liquidity Coverage Ratio	Non previsto	100%	2011 (Inizio periodo di osservazione) 2015: vincolante
Net Stable Funding Ratio	Non previsto	100%	2012 (inizio periodo di osservazione) 2018: vincolante

²⁴ I livelli depressi del ROE bancario, nell'attuale fase recessiva, sono causati sia dall'elevata incidenza delle perdite su crediti, sia dalla flessione del margine di interesse dovuta alla riduzione dei volumi di intermediazione e della bassa inclinazione della curva dei tassi.

²⁵ Il primo gennaio 2013 il requisito minimo per il CET1 sarà aumentato dall'attuale livello del 2 al 3,5%. Il requisito minimo del Tier I passerà dal 4 al 4,5%. Con aumenti dello 0,5% per anno, il requisito minimo di CET1 dovrà raggiungere il 4,5% il 1 gennaio 2015; alla stessa data il requisito minimo del Tier I sarà elevato al 6%. Il requisito minimo del patrimonio di vigilanza complessivo (senza il buffer di conservazione) resta invariato e quindi non richiede un'introduzione graduale. La differenza fra il requisito dell'8% per il patrimonio di vigilanza e quello del patrimonio di base può essere colmata con componenti del patrimonio supplementare o con tipologie di capitale di qualità più elevata.

²⁶ Cfr. *ultra*, pag. 16.

²⁷ La fase di transizione del requisito complessivo di capitale dipende da quella del buffer di conservazione.

7.2 - Fase di transizione per la composizione del patrimonio di vigilanza

- **CET1:** gli strumenti di capitale emessi prima dell'approvazione di Basilea III (dicembre 2010) che non soddisfano i requisiti per la computabilità nel CET1 saranno esclusi dal 1° gennaio 2013.²⁸

- **Tier I aggiuntivo e Tier II:** gli strumenti di capitale emessi prima del dicembre 2010 non più computabili saranno progressivamente esclusi a decorrere dal 1° gennaio 2013. Prendendo a riferimento il loro valore nominale a quella data, l'importo computabile sarà pari al 90% al 1° gennaio 2013, con una riduzione di 10 punti percentuali in ognuno degli anni successivi. La composizione a regime è quindi prevista al massimo per il 1° gennaio 2021.

- **Deduzioni:** saranno applicate per il 20% dal 1° gennaio 2014 e, con incrementi del 20% per ognuno degli anni successivi, raggiungeranno il 100% il 1° gennaio 2018.

8. IMPATTO SULLE BANCHE DELLA NUOVA DISCIPLINA SUL CAPITALE E LA LIQUIDITÀ

Tav. 7 - Valori medi dei coefficienti di capitale per gruppi di banche (valori stimati, gennaio 2010)

GRUPPI	CET1		Tier I		Totale	
	Lordo	Netto	Corrente	Nuovo	Corrente	Nuovo
Banche Grandi	11,1%	5,7%	10,5%	6,3%	14%	8,4%
Banche Medie	10,7%	7,8%	9,8%	8,1%	12,8%	10,3%

Per adeguarsi alle nuove regole²⁹ le banche saranno costrette ad aumentare il loro capitale per coprire il deficit di patrimonio risultante da:

- l'aumento dei requisiti minimi per il CET1 e Tier I, incluso il buffer di conservazione.
- l'esclusione di alcune componenti oggi ammesse nelle diverse componenti del patrimonio di vigilanza (Patrimonio di Vigilanza totale, Tier I e CET1).
- le maggiori deduzioni, che riducono l'ammontare del capitale computabile ai fini del rispetto dei requisiti;
- l'aumento dei coefficienti di ponderazione per il rischio per il *trading book*, le cartolarizzazioni e il rischio di controparte (che si traducono in aumento del rapporto fra attivo di rischio ponderato e totale attivo, comprese le poste fuori bilancio).

La Tav. 7 mostra le variazioni (stimate dal BCBS) dei coefficienti di capitale effettivi che le banche registrerebbero se tutte le regole di Basilea III (sia per la definizione del capitale sia per il calcolo dell'attivo di rischio ponderato) fossero completamente implementate il primo gennaio 2010, tenendo conto della struttura del patrimonio di vigilanza e della composizione degli attivi a tale data. Ad esempio, le banche maggiori registrerebbero una

²⁸ E' prevista un'eccezione per gli strumenti di capitale emessi da banche non società per azioni che, a determinate condizioni, saranno esclusi gradualmente dal computo del patrimonio di base.

²⁹ Non esistono stime ufficiali sull'impatto del *leverage ratio*, essendo esso ancora indefinito nelle modalità di calcolo. Tuttavia, appare verosimile che, almeno per le banche europee che adottano già ora criteri di contabilizzazione dei derivati e delle poste fuori bilancio più rigorose di quelle americane, l'impatto di questo indicatore sarà modesto.

diminuzione del CET1 dall'11,1% (valore lordo) al 5,7% (valore netto), per effetto dell'applicazione delle nuove deduzioni e dei nuovi metodi di calcolo delle ponderazioni. Questo significa che queste banche registrerebbero un **deficit di CET1 nell'ordine dell'1,3%** ($1,3\% = 7\% - 5,7\%$). Ne consegue che, per adeguarsi al nuovo minimo richiesto da Basilea III per il CET1, le banche dovranno aumentare tale componente del patrimonio regolamentare o ridurre l'attivo di rischio ponderato degli importi necessari per passare dal 5,7% al 7%.

Le analisi d'impatto condotte dal BCBS nel 2010 sono però ormai superate con riferimento alle maggiori banche europee. A seguito dell'aggravarsi della crisi del debito sovrano nel corso del 2011, l'Autorità Bancaria Europea (*European Banking Authority*, EBA) ha emanato in data 8 dicembre 2011 una raccomandazione formale che impegna le Autorità di vigilanza nazionali a richiedere alle banche maggiori (71 banche per tutta l'UE) di rafforzare la loro posizione patrimoniale costituendo un buffer di capitale – definito "eccezionale e temporaneo" - a fronte delle esposizioni verso gli emittenti sovrani. Tale buffer dovrà essere tale da portare, entro il 30 giugno 2012, il CET1 al 9% delle attività ponderate per il rischio, ossia su valori superiori a quelli previsti da Basilea III alla fine della fase di transizione. Il fabbisogno di capitale addizionale è stato stimato dall'EBA pari a 114,7 miliardi di euro: di questi, 15,3 miliardi sono previsti per le cinque principali banche italiane. L'effetto atteso dei maggiori requisiti di capitale varia da paese a paese. In generale, qualora la capitalizzazione di mercato (*market value*) delle banche sia apprezzabilmente inferiore al valore contabile del capitale (*book value*) – come oggi in Italia – è improbabile che le banche in deficit di patrimonio possano procedere a significativi aumenti di capitale. Pertanto, sarà difficile che i nuovi requisiti non si traducano in una riduzione dell'offerta di credito all'economia e in un aumento dei tassi attivi, per bilanciare il maggior costo del capitale. Sono altresì prevedibili dismissioni delle attività non *core* (cessione di partecipazioni non strategiche).

Particolarmente rilevante è altresì l'impatto previsto per **nuovi requisiti di liquidità** (la cui applicazione è, non a caso, posticipata rispetto all'entrata in vigore delle nuove regole sul capitale). I valori stimati dal BCBS per il LCR e per il NSFR risultavano nel 2010, per le maggiori banche, pari rispettivamente all'83% e al 93% (rispetto al minimo richiesto del 100%). La minore trasformazione delle scadenze e l'aumento della detenzione di attività liquide derivanti dalla necessità di rispettare i nuovi indicatori di liquidità sono destinati ad avere effetti negativi sulla redditività delle banche (in termini di minore margine d'interesse e minore ROA). Nello stesso senso influirà la maggiore concorrenza e il conseguente aumento dei tassi passivi per le forme di raccolta considerate più stabili dalla regolamentazione, in particolare i depositi da clientela e le obbligazioni a scadenza protratta. E' altresì prevedibile che, a parità di altre condizioni, le banche incrementino gli investimenti in titoli di Stato a scapito dei crediti alla clientela, specie quelli a lungo termine.